**Cass. Pen., Sez. III, n. 48461 del 09/12/2015 – Pres. Franco – Est. Mengoni – Ric. C.G.**

**RIFIUTI** – Trasporto illecito di rifiuti non pericolosi: si applica l’art. 131 bis c.p.?

*Ai fini dell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. rileva che il traporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi sia stato effettuato una sola volta e che allo stesso sia stata irrogata una pena-base contenuta nel minimo, poi ridotta al di sotto del minimo stesso in ragione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il fatto che sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 1/4/2015, il Tribunale di Messina dichiarava G.C. colpevole del reato di cui agli artt. 6, d.1. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210, e 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di duemila euro di ammenda, con confisca del mezzo di trasporto; allo stesso era contestato di aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da attività di demolizione) in assenza dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi:

- travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe disatteso prove documentali e testimoniali che dimostrerebbero che, in realtà, l'iscrizione all'albo era stata regolarmente eseguita nel 2008, previo pagamento del dovuto, dal figlio del ricorrente, quale titolare dell'impresa;

- violazione e falsa applicazione della legge penale. Il Tribunale non avrebbe potuto procedere alla confisca dell'automezzo, in quanto condotto da soggetto (il ricorrente) diverso dal proprietario (il figlio), il quale era peraltro del tutto ignaro del fatto che, nella data dell'accertamento, il padre avesse preso l'autocarro; quel che sarebbe confermato da prove testimoniali;

- applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. *131-bis* cod. pen. Questo istituto, che non era stato possibile invocare in sede di merito, dovrebbe essere riconosciuto, sussistendone tutti i presupposti.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico ­argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma l, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi;* ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

Questa conclusione, peraltro, non muta a fronte del vigente testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla l. 20/2/2006 n. 46, che invero non ha trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane Giudice della motivazione; la stessa, pertanto, non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al Giudice del merito. Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Al riguardo, avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", che è quel vizio in forza del quale il Giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi è "travisamento della prova" quando il Giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato); del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, detto travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168). Fermo però restando - occorre ancora ribadirlo - che non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal Giudice di merito (in questi termini, tra le molte, Sez. 3, n. 5478 del 05/12/2013, Ferraris, Rv. 258693; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/2/2013, Maggio, Rv. 255087).

Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove con il primo motivo si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, nel caso di specie non può essere ravvisato alcun travisamento della prova nei termini suddetti.

In particolare, la prova in oggetto - prodotta anche in questa sede - ­sarebbe costituita da una domanda di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ex art. 212, comma 8, d. Igs. n. 152 del 2006, e dalla ricevuta di pagamento del relativo bollettino; orbene, osserva la Corte che il primo documento risulta privo di data, nonché - e soprattutto - di qualsivoglia timbro di accettazione da parte dell'ufficio destinatario. Dal che, l'evidente irrilevanza probatoria nell'ottica della compiuta iscrizione all'albo, sì da non potersi ravvisare alcun travisamento come denunciato.

Il motivo, pertanto, è del tutto infondato.

4. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al secondo.

L'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che alla sentenza di condanna (o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) per i reati relativi (tra l'altro) al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, decreto citato, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto; misura da disporre sempre, anche a carico del terzo estraneo al reato, salvo che questi assolva all'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della *res* gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Sez. 3, n. 18515 del 16/1/2015, Ruggeri, Rv. 263772).

Orbene, rileva il Collegio che il Tribunale di Messina ha ben argomentato sul punto, negando implicitamente che tale onere fosse stato adempiuto; in particolare, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente è il padre del proprietario del mezzo e titolare dell'impresa di costruzioni, Giuseppe Caselli, e che il trasporto aveva avuto ad oggetto proprio materiali relativi alla medesima attività, quali rifiuti da demolizioni edili.

Una motivazione logica ed adeguata, quindi, che non può esser superata in questa sede dal richiamo a deposizioni testimoniali già valutate dal Giudice di merito e delle quali si invoca, innanzi alla Corte di legittimità, una diversa interpretazione.

5. Da ultimo, la causa di non punibilità di cui all'art. *131-bis* cod. pen.; al riguardo, ritiene la Corte che il ricorso risulti invece fondato.

Ed invero, questa norma, introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, stabilisce al primo comma che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"; ai sensi del comma 3, poi, "il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Orbene, ciò premesso, osserva il Collegio che al C. - soggetto incensurato - è stato contestato un unico episodio di trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi; che allo stesso è stata irrogata una pena-base contenuta nel mimino (3.000 euro di ammenda a fronte di 2.600 euro di limite edittale), poi ridotta al di sotto del minimo stesso in ragione delle circostanze attenuanti generiche (2.000 euro); che allo stesso, infine, è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Un trattamento sanzionatorio complessivo, quindi, che merita di esser valutato alla luce della introduzione dell'art. *131-bis* cod. pen., non ancora avvenuta alla data di emanazione della sentenza impugnata.

La quale, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente allo specifico punto.

[Omissis]